

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 70-1995

**Legge 116/2014, art. 11, comma 12 bis. Esclusione della nutria dall'applicazione della legge 157/1992. Indicazioni tecniche ai Comuni per il contenimento della specie.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli zero gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Piemonte facilita l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie;

dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione della nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrice, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature – Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;

considerato che la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie, l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici, agricoli, prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel controllo numerico quanto più consistente possibile;

tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art. 11, comma 12 bis, ha escluso le nutrie al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;

considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili le disposizioni regionali di cui alle DD.G.R. 3.8.2007, nn. 114-6741 e 115-6742 e alla D.G.R. 1.8.2008 n. 128-9452 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art. 19 della legge 157/92 a norma del quale le Province hanno, sino alla data di entrata in vigore della modifica alla legge 157/92, gestito il problema nutrie con una regolare azione di contenimento della specie;
- detti piani di controllo, a norma della sopracitata legge nazionale, sono stati attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, che hanno potuto avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di operatori abilitati dalle Province stesse;

visto pertanto che la nutria non appartiene più alle specie selvatiche, ma a quelle infestanti per le quali è demandata ai Comuni l'attivazione e l'attuazione dei piani di controllo;

preso atto della Circolare Interministeriale (Ministro della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) DGSAF 0022732-P-31/10/2014 che ribadisce che alle nutrie non si applicano le previsioni della già citata legge n. 157/1992 e che la modifica legislativa trasferisce la competenza sulla gestione attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni permettendo piani di controllo e l'eliminazione con l'utilizzo di strumenti sinora impiegati per altre specie nocive;

considerato, inoltre, che la suddetta Circolare evidenzia "la non applicabilità della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" in forza della sopra richiamata intervenuta modifica di legge;

dato atto che sulla base di quanto sopra, la competenza sulla gestione delle nutrie prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni i quali, in forma singola o consortile, devono:

- adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie avvalendosi dell'esperienza maturata dalla Provincia attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati;
- che tali piani vengano attuati in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della nutria anche tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni;

ritenuto opportuno definire corrette e uniformi indicazioni tecniche per garantire modalità di cattura e abbattimento adeguate e rispettose degli animali, al fine di dare continuità all'attività fino ad ora attuata dalle Province;

tenuto conto delle indicazioni per la gestione della specie contenute nel documento tecnico predisposto dall'ISPRA "Linee guida per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*)";

richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

visto il Regolamento CE n. 1069/2009 secondo cui le carcasse delle nutrie abbattute rientrano nella categoria 2, dell'art. 9, lettera f, punto i;

rilevato, pertanto, che lo smaltimento delle carcasse degli esemplari di nutria, abbattuti nelle operazioni di contenimento della specie, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

ritenuto opportuno, inoltre, che i comuni interessati, al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche sanitarie (zoonosi) riconducibili alla specie nutria, possono avvalersi della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esame dei capi abbattuti nelle azioni di contenimento dagli stessi realizzate;

viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- il D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e il D.lgs del 15/11/2012 n. 218;
- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare le “Indicazioni tecniche per il contenimento della nutria” riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

**INDICAZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA**

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

Descrizione della specie e del suo impatto sulle attività antropiche:

- la nutria è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Piemonte facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;
- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione della nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
- la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie, l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici, agricoli, prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel controllo numerico quanto più consistente possibile;

Piani di controllo

I piani di controllo sono predisposti dai Comuni interessati nel territorio soggetto alla gestione programmata della caccia. Negli Istituti di protezione o nelle aree di Rete Natura 2000, ricadenti in tale territorio, i piani sono predisposti dai soggetti gestori ovvero concordati con i medesimi.

I piani di controllo vengono redatti per le seguenti finalità:

- diminuire l'impatto sulle arginature e le opere di contenimento e canalizzazione idrica,
- diminuire i danni all'agricoltura,
- ridurre l'impatto sulle fitocenosi e sugli uccelli nidificanti;

I mezzi e le modalità di cattura sono i seguenti:

- cattura con gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasica mediante l'immissione dell'animale in contenitori ermetici per essere esposto a biossido di carbonio ad alta concentrazione: tutto l'anno. Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismo di scatto collegato con esca alimentare (mela, granturco);
- con arma da fuoco: dall'apertura generale della caccia al termine della stagione. Nei mesi invernali principalmente in occasione di prolungate gelate;

- cattura con gabbie-trappola e successiva soppressione con arma da fuoco nel periodo consentito.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi.

La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel più breve tempo possibile dal momento della cattura e le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

I soggetti autorizzati al controllo della specie sono:

- con gabbie-trappola e soppressione eutanasica in appositi contenitori ad alta concentrazione di biossido di carbonio: può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero anno da parte di personale designato dai comuni ed individuato tra cacciatori coadiutori, personale della Protezione civile, personale degli Enti delegati alla tutela delle acque (consorzi di bonifica, servizi tecnici di bacino, ecc.), agricoltori;

- con arma da fuoco: da parte di cacciatori coadiutori individuati ed autorizzati dai Comuni o di personale di vigilanza della Provincia.

Smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti

- lo smaltimento delle carcasse degli esemplari di nutria, abbattuti nelle operazioni di contenimento della specie, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

- i comuni interessati, al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche sanitarie (zoonosi) riconducibili alla specie nutria, possono avvalersi della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esame dei capi abbattuti nelle azioni di contenimento dagli stessi realizzate.